

# CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA CASA DELLE ARTI DI COMACCHIO E DELLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA - TRIENNIO 2019 - 2022

## CAPITOLATO D'ONERI

### ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'oggetto della concessione è rappresentato dall'affidamento del servizio di gestione complessiva del nuovo centro culturale denominato *Casa delle Arti*, ubicato a Comacchio in via della Pescheria n. 2, nel fabbricato distinto al Catasto al Foglio 93, mappali 561 e 851 e della *Civica Scuola di Musica*, con sede nella medesima struttura. I servizi in oggetto rientrano nell'allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Per gestione complessiva si intende la gestione di tutta l'attività organizzativa, amministrativa, finanziaria, didattica ed artistica della Casa delle Arti e della Scuola di Musica.

La presente concessione è regolamentata dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con particolare riferimento agli artt. 164 e ss. e relativi richiami e secondo le modalità e prescrizioni contenute nel presente capitolato.

La concessione farà seguito all'espletamento di una procedura aperta di gara che sarà aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

### Art. 2 – FINALITA'

Gli obiettivi primari perseguiti dall'Amministrazione procedente sono i seguenti:

1. attivare un centro culturale vivace e dinamico, aperto alla progettualità del sistema associazionistico locale, in grado di favorire la più estesa programmazione di attività culturali con il massimo coinvolgimento della comunità, tenuto conto delle diverse espressioni artistiche;
2. sostenere processi inclusivi di coesione sociale attraverso l'organizzazione di iniziative culturali;
3. attivare una Civica Scuola di Musica in grado di assumere a pieno titolo la connotazione di istituto culturale, con i requisiti di cui alla DGR n. 1291 del 02/08/2018, tale da completare strutturalmente il novero dei servizi culturali offerti alla comunità e di integrarsi fattivamente con le istituzioni scolastiche locali. La Scuola di Musica dovrà promuovere la cultura musicale sul territorio garantendo l'attivazione di corsi strumentali e vocali in grado di consentire un adeguato percorso formativo musicale.

### ART. 3 – SEDE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO E BENI MOBILI

La sede di erogazione del servizio è rappresentata dallo stabile ubicato in Comacchio via della Pescheria n. 2, nel fabbricato distinto al Catasto al Foglio 93, mappali 561 e 851, sede del contenitore culturale denominato Casa delle Arti e della Civica Scuola di Musica.

La sede è fornita di impianto di riscaldamento e condizionamento, allarme anti intrusione, sistema di telecamere a circuito chiuso, linea telefonica, montascale per disabili motori, che rende accessibili il primo e il secondo piano. I servizi igienici sono presenti al piano terra (servizi per disabili) e al piano mezzanino.

Il Concessionario accetta i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna e si impegna a non destinarli a scopi differenti rispetto a quanto stabilito dall'art. 1 del presente capitolato, restituendoli alla scadenza concordata nello stato in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo deterioramento dovuto all'uso diligente.

Il Concessionario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia.

Il Concessionario si assume la piena e totale responsabilità, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., in ordine ai danni eventualmente subiti da terzi all'interno delle aule o comunque a causa delle attività svolte all'interno.

Nel contratto che verrà stipulato tra le parti, dovrà darsi atto dell'avvenuta stesura del verbale redatto in contraddittorio fra le parti. Nessuna manchevolezza o inefficienza potrà essere eccepita dal Concessionario se non segnalata nel verbale di consegna e riconosciuta dal Concedente; resta salva la disciplina dei vizi occulti.

Al termine della concessione verrà redatto verbale di riconsegna in contraddittorio fra le parti come sopra indicate; ove non sia registrato il buono stato manutentivo, il Concedente opererà congrua ritenzione della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento dei superiori danni. In particolare, nell'eventualità di manchevolezze e/o danni imputabili al Concessionario e non dipendenti dall'ordinario uso diligente, lo stesso dovrà provvedere alla rimessa in pristino nel termine assegnato dal Concedente, a proprie cure e spese. In mancanza il Concedente procederà d'ufficio e a spese del Concessionario, rivalendosi sulla cauzione e in qualsiasi altra forma di legge.

Nessuna modifica o sostituzione rispetto al verbale di ricognizione e all'inventario originario potrà essere apportata dal Concessionario, anche se a sua cura e spesa, senza la preventiva autorizzazione scritta del Concedente.

#### **Art. 4 – ONERI DI GESTIONE DELLA CASA DELLE ARTI**

Ai fini della gestione della Casa delle Arti, che si configurerà quale più importante contenitore culturale del territorio destinato alle iniziative progettuali della comunità, il concessionario assume i seguenti oneri:

1. acquisire la qualità di custode dell'intero stabile, comprese le aule dedicate alla didattica musicale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile, nei termini di cui all'art. 3 del capitolato;
2. favorire e promuovere il più ampio accesso alla Casa delle Arti delle associazioni culturali locali, compatibilmente con l'ordinaria attività didattica;
3. garantire alle associazioni locali la gratuità degli accessi al centro culturale, salvo eventuali rimborsi monetari, limitatamente alle spese vive;
4. subordinare la fruizione degli spazi da parte di associazioni terze alla prestazione di adeguate garanzie assicurative, tali da rendere indenni sia il Concessionario che l'Amministrazione proprietaria in caso di sinistro;
5. garantire la fruizione gratuita degli spazi agli istituti scolastici del territorio;
6. favorire opportunità di collaborazione fra la programmazione culturale delle associazioni locali e l'attività della Scuola di Musica;
7. coordinare e autorizzare gli accessi alla struttura da parte delle scuole e delle associazioni locali sulla base di una programmazione condivisa, rispettando l'equilibrio delle assegnazioni e il principio di rotazione, laddove non sia possibile evitare sovrapposizioni;
8. vigilare sul corretto utilizzo e funzionamento della struttura segnalando tempestivamente al Servizio Istituti Culturali eventuali irregolarità o disfunzioni;
9. riservare all'Amministrazione Comunale l'utilizzo esclusivo del centro per 30 giorni all'anno, previo congruo preavviso, senza per questo nulla pretendere.

#### **Art. 5 – AMBITI GESTIONALI DELLA SCUOLA DI MUSICA**

Gli ambiti gestionali dell'istituenda Scuola di Musica di Comacchio, che avrà la sua sede naturale nel fabbricato destinato alla Casa delle Arti, saranno i seguenti:

- attività didattica e di docenza delle materie di insegnamento;
- interventi integrativi di educazione musicale per gli alunni delle scuole del territorio, in accordo con gli stessi istituti scolastici;
- attività volta a promuovere il linguaggio musicale e a sviluppare la sensibilità e la creatività della persona, in accordo con il Servizio Istituti Culturali del Comune di Comacchio;
- organizzazione eventuale di summer school e master class anche nei periodi di sospensione dell'attività didattica;
- custodia degli strumenti musicali, degli arredi, dei materiali e dei locali ospitanti la Scuola.

#### **Art. 6 – ATTIVITA' DIDATTICA**

Il concessionario dovrà prevedere l'attivazione, su richiesta dell'utenza, almeno dei seguenti corsi:

##### **Corsi principali:**

- corsi collettivi di propedeutica alla musica (corsi specifici per l'infanzia e la scuola primaria);
- corsi individuali di pianoforte, viola, violino, violoncello, chitarra classica e moderna, flauto, clarinetto, tromba, trombone, saxofono, batteria, percussioni e canto.

### **Corsi complementari:**

- corsi collettivi di musica d'insieme e canto corale.

### **ART. 7 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Al fine di assicurare l'erogazione del servizio di gestione della Civica Scuola di Musica il Concessionario è tenuto all'osservanza degli obblighi di seguito specificati sostenendone i relativi costi:

- a) predisposizione del Piano annuale dell'Offerta Formativa (POF);
- b) attuazione abituale di corsi che, al fine di assicurare continuità didattica ed un rapporto continuativo e costante con gli allievi, non si configurino come lezioni private di singoli docenti, ma prevedano attività per un numero minimo di ore settimanali (almeno 1 ora di lezione a settimana per la fascia di età fino a otto anni; almeno due ore o due incontri settimanali per i corsi rivolti ai ragazzi più grandi);
- c) avvio, fin dall'anno scolastico 2019/20, dell'iter finalizzato al riconoscimento regionale della scuola di musica di Comacchio, che è precisa responsabilità del concessionario conseguire creando le condizioni previste dalla vigente normativa regionale ed in particolare dalla DGR n. 1291 del 02/08/2018;
- d) sviluppo dell'attività didattica annuale per un periodo corrispondente a quello previsto dal calendario scolastico regionale;
- e) disponibilità di un corpo docente formato da insegnanti diplomati, o di provata esperienza didattica e/o concertistica nello specifico insegnamento loro assegnato;
- f) disponibilità di un insegnamento flessibile e personalizzato a favore degli alunni diversamente abili;
- g) gestire ed organizzare con propri mezzi l'attività didattica della scuola e la promozione musicale, facendosi carico di tutte le incombenze relative quali: le iscrizioni ai corsi organizzati, il reclutamento e l'erogazione del compenso al personale, i relativi versamenti contributivi e le spese relative all'organizzazione dell'attività didattica. Il concessionario dovrà inoltre attivare opportune metodiche per il contenimento del *turn over* del personale docente, provvedendo, quando necessario, all'immediata sostituzione in caso di intervenuta assenza;
- h) rispettare tutte le norme relative alla sicurezza e alla prevenzione. Il Concessionario dovrà comunque tenere indenne l'Amministrazione comunale da ogni pretesa dei lavoratori in ordine al servizio in argomento, atteso che il Comune di Comacchio deve intendersi a tutti gli effetti estraneo al rapporto di lavoro intercorrente tra il Concessionario e i suoi dipendenti;
- i) curare l'attività pubblicitaria/informativa, previa autorizzazione del Concedente che si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche a modalità, forme e contenuti;
- j) curare le iscrizioni, riscossione delle quote e organizzazione dei corsi;
- k) curare i rapporti con gli allievi e con le famiglie;

- l) curare i rapporti con l'associazionismo locale e con le altre realtà territoriali al fine di garantirne il più ampio coinvolgimento;
- m) disporre di un apposito registro dei corsi musicali e dei rispettivi docenti, delle iscrizioni e della frequenza ai corsi da parte degli iscritti, che dovrà essere sempre reso disponibile in caso di richiesta da parte dell'Amministrazione comunale, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy;
- n) organizzare un saggio conclusivo relativo all'attività didattica svolta, aperto alla cittadinanza, nelle forme e nelle modalità da concordare con il Concedente e di ulteriori attività in grado di aiutare gli iscritti a padroneggiare un'esibizione in pubblico;
- o) applicare le tariffe approvate annualmente dall'Ente Concedente;
- p) collaborare con l'Amministrazione Comunale per la definizione del regolamento della Scuola Civica di musica;
- q) individuare un direttore artistico della Civica Scuola di Musica e una figura di coordinamento amministrativo tra il Concessionario e il Servizio Istituti Culturali, qualora tale figura non coincida con il direttore stesso;
- r) creare uno specifico sito internet di presentazione della scuola. Il dominio del sito, allo scadere della concessione, passerà all'Amministrazione Comunale a titolo gratuito;
- s) attivare azioni di rilevazione della qualità percepita inviando al Servizio Istituti Culturali un report annuale relativo ai profili qualitativi e quantitativi del servizio reso, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8;
- t) sostenere i costi delle utenze e provvedere alla manutenzione ordinaria dello stabile.

## **ART. 8 – ALTRI OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Rientra, inoltre, nei compiti del Concessionario l'assolvimento dei seguenti ulteriori obblighi:

- a) provvedere all'apertura, chiusura, custodia e pulizia dei locali;
- b) verificare l'efficienza di tutte le uscite di sicurezza dei locali occupati e assicurare l'accesso ai locali in piena sicurezza negli orari dello svolgimento delle attività didattiche;
- c) verificare lo stato di conservazione fisico-funzionale dei locali, segnalando tempestivamente all'Ente Concedente/proprietario, gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per il corretto e funzionale uso degli spazi;
- d) il Concessionario dovrà provvedere a porre in essere tutte le cautele e le attività finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni vigenti in tema di sicurezza del personale impiegato e degli utenti nella sua interezza;
- e) fornire il Piano Operativo Sicurezza indicante le modalità di esecuzione in sicurezza dei servizi prestati, per la redazione del quale il Comune fornirà tutti i dati necessari. Dovrà altresì fornire dichiarazione di avvenuto adempimento di tutti obblighi normativi previsti dalla D.Lgs. n. 81/2008 "Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro" in quanto il Concessionario risulta a tutti gli effetti "datore di lavoro". Il concessionario dovrà altresì designare quale referente per il Comune un responsabile dei servizi di prevenzione e protezione in possesso dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3, L. n. 609/1996 e

all'art. 32 del D.Lgs. 81/2008. Considerato che il Concessionario risulta a tutti gli effetti “datore di lavoro” ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese terze o a lavoratori autonomi nell'ambito della gestione della Civica Scuola di musica, il Concessionario dovrà provvedere a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza – D.U.V.R.I., di cui all'art 26, comma 3 *ter* del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii..

#### **ART. 9 - CARTA DEI SERVIZI PER GLI UTENTI**

Entro la data del 30 novembre 2019 il Concessionario provvede alla stesura della “Carta dei servizi per gli utenti” riferita sia alla Casa delle Arti che alla Civica Scuola di Musica, da sottoporre per l'approvazione, al Concedente.

Nella “Carta dei servizi per gli utenti” dovranno essere indicati i giorni e gli orari di apertura in relazione ai corsi attivati, le tariffe, i requisiti e gli standard di servizio, gli strumenti offerti all'utenza per la verifica e la comunicazione del gradimento, dei suggerimenti e dei reclami, in coerenza al programma di gestione proposto dallo stesso Concessionario in sede di gara.

La Carta dei servizi proposta dal Concessionario è soggetta a revisione annuale, previa approvazione da parte del Concedente, e deve essere esposta a cura del Concessionario in apposita locandina; inoltre dovrà essere allestita una “cassetta suggerimenti/reclami” di cui il Concessionario e il Concedente prenderanno congiuntamente periodica visione.

La Carta dei servizi sarà pubblicata sul sito web comunale.

Al fine di rilevare il grado di soddisfazione dell'utenza, il Concessionario, in coerenza con quanto esplicitato nel secondo capoverso del presente articolo, deve procedere alla somministrazione di questionari di gradimento nei confronti dell'utenza. I risultati della valutazione del servizio offerto, unitamente alle schede, devono essere trasmessi al Concedente alla fine di ogni anno didattico.

#### **ART. 10 - SERVIZIO DI SEGRETERIA**

Il concessionario è tenuto a dotare la scuola di musica di un servizio di segreteria che, oltre a tenere i registri delle presenze, provveda alle sostituzioni dei docenti e a tutti i compiti specifici di una segreteria scolastica, nonché ad introitare le quote d'iscrizione e di frequenza della scuola. In particolare dovranno essere garantiti i seguenti servizi:

- sorveglianza dei beni e dei locali della Scuola;
- fornitura informazioni e modulistica all'utenza;
- normale svolgimento delle lezioni;
- contattare insegnanti e allievi per comunicazioni inerenti l'attività della Scuola;
- iscrizione degli allievi ai corsi della Scuola ed incasso delle tariffe con rilascio di ricevuta;
- tenuta dei registri riferiti ad allievi e insegnanti;
- riscontro e verifica delle presenze degli insegnanti e degli allievi;

- monitoraggio e relazione almeno quadrimestrale da presentare all'Ufficio competente comprendente la statistica delle presenze;
- rendicontazione a fine anno scolastico delle entrate e delle uscite sostenute;
- collaborazione e supporto con l'Amministrazione Comunale nell'organizzazione generale della Scuola, di tutte le attività promozionali e integrative e dell'organizzazione e gestione dei saggi di fine anno scolastico.

#### **ART. 11 – IMPIEGO, TRATTAMENTO E TUTELA DEL PERSONALE.**

In merito al personale il Concessionario deve garantire, permanentemente, la presenza e l'opera di tutto il personale necessario e qualificato per assicurare l'organizzazione delle attività e il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1. In merito, prima dell'attivazione dei corsi, deve essere fornito al Concedente l'elenco dei nominativi, segnalando tempestivamente le eventuali variazioni dello stesso.

Il Concessionario si obbliga a regolare il rapporto di lavoro (dipendente od autonomo) con il suddetto personale in conformità con le vigenti prescrizioni di legge che regolano la materia. E' escluso, pertanto ed in ogni caso, fin dal nascere del rapporto concessorio ed in costanza di esso, la sussistenza di qualsiasi rapporto – comunque denominato – tantomeno di lavoro dipendente, tra il Comune di Comacchio ed il personale impiegato od utilizzato a qualsiasi titolo dal Concessionario per la gestione della Casa delle Arti e della Civica Scuola di Musica (sia esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato).

Nei confronti del personale impiegato ed in relazione alla tipologia del contratto di lavoro, il Concessionario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Il Concedente si riserva la facoltà di disporre controlli in tal senso; a tale scopo si precisa che, in caso di violazione di quanto precede, il Concedente provvederà ad informare la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.

Il Concessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, ed è tenuto all'esatta applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile al settore e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le attività, anche se non aderente alle Organizzazioni datoriali così come in caso di recesso dalle medesime, restando il Concedente e gli Uffici da esso dipendenti, sollevati ed indenni da ogni e qualsiasi responsabilità.

#### **ART. 12 – GESTIONE ECONOMICA**

La particolare forma di affidamento della gestione impone al Concessionario un'attività amministrativa ed economica particolarmente oculata operando scelte mirate.

Il Concessionario deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita, al fine di permettere l'esercizio del controllo al Concedente, indicativamente secondo la seguente forma di bilancio:

#### **ENTRATE**

1. corrispettivo della concessione;
2. quote iscrizioni allievi e rette di frequenza;
3. eventuali incassi derivanti dall'organizzazione di attività direttamente gestite dal Concessionario e rientranti in progetti comunque concordati con l'Amministrazione Comunale;
4. contributi regionali, provinciali, UE;
5. contributi di altri enti pubblici o privati;
6. altri proventi o eventuali introiti;
7. donazioni o lasciti;
8. sponsorizzazioni.

#### **USCITE**

1. liquidazione compensi al personale e agli artisti
2. affitto, acquisto, manutenzione e allestimento strumenti musicali
3. borse di studio
4. acquisto materiale didattico e di cancelleria
5. acquisto e manutenzione attrezzature d'ufficio
6. pulizia locali
7. tipografia e stampa
8. pubblicità
9. Siae, Enpals, INPS, Irpef, etc..
10. Assicurazione
11. utenze telefoniche
12. spese G.U.R.I.
13. spese contrattuali
14. organizzazione eventi
15. manutenzione ordinaria;
16. costi per la sicurezza;
17. spese e oneri finanziari
18. altri eventuali da indicare
19. Ogni movimento contabile deve trovare dimostrazione in specifica documentazione. A prova delle entrate e delle uscite, il Concessionario deve allegare al bilancio la documentazione fiscale equivalente. Ad ogni modo l'Ente concedente ha il diritto in qualsiasi momento di chiedere chiarimenti sulle varie voci di bilancio, il Concessionario ha l'obbligo di darne riscontro. L'Ente concedente si riserva, altresì, il diritto di verificare la perfetta e regolare tenuta della contabilità e di eseguire indagini e verifiche.

#### **ART. 13 – RENDICONTO DELLA GESTIONE E RIEQUILIBRIO**

Entro il 31.07 di ciascun anno didattico, il Concessionario presenta all'Ente Concedente una relazione sullo stato di gestione riferito all'attività svolta, unitamente al rendiconto della gestione dell'anno scolastico, entrambi corredati da adeguata documentazione e alla rilevazione del gradimento del servizio da parte dell'utenza previsto dal precedente art. 8. Entro il medesimo termine il Concessionario presenta all'Amministrazione Comunale il POF relativo al successivo anno scolastico.

L'eventuale avanzo di amministrazione dovrà essere impiegato per la realizzazione di specifici progetti musicali previo assenso dell'Ente concedente, o reinvestito in attività di qualificazione del centro culturale.

In sede di rendicontazione si valuterà l'eventuale sussistenza di condizioni che richiedano il riequilibrio finanziario della concessione ai sensi dell'art. 165/6 del D.lgs. 50/2016.

Nello specifico, il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività, con particolare riferimento all'indicazione della tipologia di corso avviato, del numero di iscritti distinti tra residenti e non residenti, delle attività collaterali svolte anche in attuazione della proposta gestionale offerta in sede di partecipazione alla gara.

Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del Concessionario.

Il Concedente può richiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli sia contabili che inerenti la conduzione della struttura concessa in uso.

#### **ART. 14 – ONERI ASSICURATIVI**

Il Concessionario è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, a terzi, all'immobile e al suo contenuto, nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da irregolarità o carenze degli obblighi contrattuali.

Il Concessionario si impegna a stipulare con primaria Compagnia di Assicurazione la polizza assicurativa per la Responsabilità Civile, per l'incendio e rischi accessori. Il contenuto delle polizze deve essere aderente ai contenuti del presente capitolato speciale. Il Concessionario consegnerà al Concedente un originale della polizza, alla data di avvio del servizio (termine ultimo).

Le polizze devono prevedere la medesima durata della presente concessione e dovranno essere mantenute in vigore per l'intera durata della stessa.

In particolare il concessionario dovrà stipulare le seguenti polizze:

1. Polizza assicurativa per RCT/O, derivante dall'attività esercitata in esecuzione del presente capitolato. La polizza, che deve prevedere il massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00 (due milioni) per sinistro, per persona e/o cose, deve tenere indenne il Concessionario anche per i danni oggetto di polizza di cui si sia avuta conoscenza dopo la

scadenza del contratto. Nel novero dei terzi è incluso il Comune di Comacchio ed i suoi dipendenti.

2. Polizza di assicurazione per conto di chi spetta (ovvero per conto e nell'interesse dell'Ente Concedente), nella forma All Riscks contro i danni subiti dai beni oggetto della presente concessione preesistenti o edificandi, verificatisi nel corso della gestione, per qualunque causa abbiano a verificarsi. La polizza dovrà prevedere un massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00 (euro tremilioni).

In ogni caso le eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico del Concessionario.

Qualora il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali/capitali previsti dalla predetta polizza, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario.

Il Concessionario deve ogni anno, per tutta la durata del contratto, consegnare al concedente copia della quietanza rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione attestante il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza.

L'Ente Concedente potrà richiedere, nel corso della validità del contratto e ove necessario, la rivalutazione dei capitali e/o massimali originalmente previsti nella polizza di assicurazione. La polizza di assicurazione dovrà prevedere l'espressa rinuncia da parte della compagnia di Assicurazione a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Ente Concedente, dei suoi amministratori e dipendenti.

Il mancato mantenimento in vigore, anche parziale, delle garanzie previste nella polizza assicurativa, così come la loro significativa riduzione, costituisce grave inadempimento, con conseguente risoluzione del contratto.

Il Comune di Comacchio è esonerato, pertanto, da ogni responsabilità per danni a persone, cose, o beni dipendenti direttamente e indirettamente dallo svolgimento del servizio, dalla conduzione e gestione degli impianti.

## **ART. 15 - IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

L'Amministrazione Comunale si impegna a mettere in grado l'aggiudicatario di svolgere correttamente il servizio sopra specificato per quanto di sua competenza. In particolare si impegna a:

- mettere a disposizione del concessionario i locali ove verrà attivata la Casa delle Arti, al cui interno avrà sede la Civica Scuola di Musica. La consegna materiale dei locali all'aggiudicatario verrà effettuata al termine dei lavori di adeguamento che verranno terminati in tempo utile al fine di garantire l'ordinario avvio dell'attività didattica;

- mettere a disposizione attrezzature e strumenti di cui l'Amministrazione dispone, riportati nell'elenco compreso fra i documenti di gara;
- garantire la manutenzione straordinaria della struttura;
- riconoscere un contributo al concessionario nei termini di cui all'art. 17.

#### **ART. 16 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione fino al 31 agosto 2022. E' consentito il rinnovo per un ulteriore triennio su concorde, esplicita e formale volontà dei contraenti.

La durata contrattuale potrà essere prorogata, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante, limitatamente per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, comunque per un periodo massimo di 6 (sei) mesi.

#### **ART. 17 – CORRISPETTIVO, MEZZI FINANZIARI E PATRIMONIALI**

Al soggetto aggiudicatario spetta l'introito diretto delle tariffe da parte degli utenti. Tali tariffe sono stabilite dal Comune di Comacchio per ciascun anno scolastico senza alcuna possibilità di modifica da parte del concessionario.

Per l'anno scolastico 2019/2020 le tariffe vengono fissate nei seguenti termini:

##### **CITTADINI RESIDENTI**

- Corsi collettivi di propedeutica, musica d'insieme e canto corale: € 30,00 mensili;
- Corsi individuali di strumento e canto: € 85,00 mensili. La quota comprende la frequenza gratuita ai corsi collettivi di musica d'insieme;

Riduzione per ogni ulteriore componente del nucleo familiare 10% della tariffa ordinaria.

##### **NON RESIDENTI**

- Corsi collettivi di propedeutica, musica d'insieme e canto corale: € 30,00 mensili;
- Corsi individuali di strumento e canto: € 85,00 mensili + maggiorazione dell'importo pari al contributo che l'Amministrazione Comunale sosterrà per garantire l'accesso agevolato ai residenti nell'importo che risulterà in esito alle procedure di gara. Per i non residenti non è prevista la gratuità del corso collettivo di musica d'insieme.

Riduzione per ogni ulteriore componente del nucleo familiare 10% della tariffa ordinaria.

L'accertamento di applicazione di tariffe diverse da quelle prescritte, costituisce grave inadempimento sanzionabile con la risoluzione del contratto.

Il pagamento delle tariffe e dell'eventuale quota associativa deve avvenire dietro rilascio da parte del Concessionario di idonea documentazione fiscale.

Considerata la specifica natura del servizio oggetto di concessione, che non consente di ripianare interamente le risorse impiegate con i ricavi di utenza, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico/finanziario è stabilito un contributo, ai sensi dell'art. 165/2, D.Lgs. 50/2016, che il Comune verserà all'aggiudicatario. Detto contributo si compone di una quota fissa pari ad € **10.000,00** annui, oltre IVA se dovuta, ed una quota variabile, soggetta a ribasso, pari ad € **40,00** mensili, oltre IVA se dovuta, per ogni iscritto ai corsi individuali della Scuola di Musica residente nel comune di Comacchio. A regime si stima che, tenuto conto dell'organizzazione degli spazi didattici, il numero degli iscritti ai corsi individuali di strumento o canto possa attestarsi sulle 45 unità, per quanto concerne i residenti e 5 per i non residenti. Gli iscritti stimati ai soli corsi collettivi risultano pari a 10 unità. Tale importo verrà corrisposto in rate trimestrali posticipate dietro rimessa di regolare fattura da parte del soggetto aggiudicatario e previa verifica dell'entità e della regolarità delle prestazioni erogate.

La quota fissa verrà corrisposta in due tranche, al 30/11 e al 31/07 di ogni anno scolastico su emissione di regolare fattura.

Per tutta la durata della gestione, l'Amministrazione affida all'aggiudicatario, i locali, le attrezzature e il materiale didattico-musicale presente nella Scuola, che verrà dettagliatamente riportato nel verbale di consegna dei locali.

Al termine della gestione gli strumenti musicali, gli arredi e le attrezzature devono essere restituiti in buone condizioni, salvo l'ordinario deterioramento d'uso. Eventuali danni derivanti da un non corretto utilizzo delle stesse, imputabili all'aggiudicatario e/o a terzi ma da esso non segnalati o rilevati al momento, saranno ad esso addebitati. Qualsiasi inosservanza degli obblighi del presente avviso, accertata dall'ufficio competente sarà notificata e l'aggiudicatario avrà tempo 10 giorni per presentare le proprie contro deduzioni. L'Amministrazione Comunale sarà sollevata da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra il gestore e i propri collaboratori e/o dipendenti.

#### **ART. 18 – UTENZE E MANUTENZIONE**

Le utenze e gli interventi di manutenzione ordinaria relativi ai locali della Casa delle Arti saranno a carico del concessionario. Sono a carico all'Amministrazione Comunale gli interventi di straordinaria manutenzione. Per la distinzione fra ordinaria e straordinaria manutenzione si fa riferimento alle disposizioni normative in materia di locazioni ad uso abitativo.

#### **ART. 19 - VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE**

Il valore stimato della concessione desumibile dal Piano Economico Finanziario elaborato dall'Amministrazione Comunale per l'intera durata della stessa, considerato il rinnovo e l'eventuale proroga, è pari ad € 464.425,00, al netto dell'IVA, corrispondente ad annui € 71.450,00.

Il valore stimato della concessione non ha valenza contrattuale e non è impegnativo per il Concedente, in quanto il requisito costitutivo della concessione di servizio consta nella traslazione dell'alea relativa al rischio di gestione del servizio in capo al Concessionario.

#### **ART.20 – VARIAZIONI DISPOSTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Qualora, per qualsiasi causa, l'Amministrazione provveda ad effettuare interventi di ristrutturazione, trasloco e/o qualsiasi altra attività che implichi la sospensione dei servizi, ha la facoltà di chiedere al Concessionario, con preavviso di non meno di cinque giorni, fatta salva ogni causa accidentale o straordinaria, che siano sospesi i servizi stessi, o se del caso, trasferiti in altro luogo.

#### **ART. 21 – RISCHI INTERFERENZIALI**

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i per la presente concessione non sono previsti rischi interferenziali in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale. Pertanto l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00 (zero). Così come previsto dal citato articolo del Codice, l'operatore economico interessato a concorrere non è tenuto all'indicazione, all'interno della propria offerta economica, degli oneri aziendali e dei costi di manodopera.

#### **ART. 22 – RESPONSABILITÀ**

L'aggiudicatario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di concessioni e diritto del lavoro.

L'aggiudicatario è inoltre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere e materiali che risultassero causati dal personale dell'aggiudicatario, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento del servizio.

#### **ART. 23 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE DISPOSIZIONI E RISERVE**

La concessione non potrà essere trasferita a terzi ed è altresì vietata ogni forma di subappalto totale o parziale.

E' sempre in facoltà del Comune procedere alla revoca della concessione nei casi in cui, a suo giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che hanno determinato la concessione del servizio.

#### **ART. 24 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI – PENALI**

Qualora il Concedente riscontrasse inadempienze agli obblighi assunti ovvero violazioni di disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà alla formale contestazione al Concessionario. Questi dovrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione, o altro termine che verrà stabilito dal Concedente. In caso di urgenza entro 48 ore. Ove le controdeduzioni non venissero prodotte nel termine assegnato, oppure, a giudizio del Concedente, risultassero insoddisfacenti, saranno applicate le seguenti penali:

- a) da € 100,00 (cento/00) ad € 300,00 (trecento/00) per ogni lezione programmata e non effettuata senza motivazione o programmazione della lezione di recupero;
- b) da € 100,00 (cento/00) ad € 300,00 (trecento/00) in caso di mancata o insoddisfacente pulizia quotidiana degli spazi;
- c) per ogni altra inadempienza, riscontrabile anche a seguito di comprovata segnalazione degli utenti, non prevista nei punti precedenti, da un minimo di € 100,00 (cento/00) fino ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00) a seconda della
- d) gravità dell'inadempienza accertata;
- e) da € 300,00 (trecento/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) in caso di sospensione o interruzione anche parziale del servizio eccettuati i casi di forza maggiore;
- f) da € 300,00 (trecento/00) a € 1.000,00 (mille/00) per rilevata presenza di personale non idoneo secondo le prescrizioni di legge e le disposizioni del presente capitolato;
- g) salve le segnalazioni alle Autorità competenti e la risoluzione del contratto in caso di reiterazione (tre nel corso della concessione) della medesima violazione, da € 500,00 (cinquecento/00) ad € 2.000,00 (duemila/00);
- h) per ogni altra inadempienza, non prevista nei punti precedenti, da un minimo di € 100,00 (cento/00) ad un massimo di € 3.000,00 (tremila/00) a seconda della gravità dell'inadempienza accertata.

Le penali, previa adeguata contestazione secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, ove non liquidate direttamente dal Concessionario, saranno incamerate attingendo direttamente dalla cauzione definitiva, che dovrà essere di volta in volta reintegrata.

Le suddette penali potranno essere reiterate anche ogni giorno in caso di mancanza di adempimento.

E' facoltà del Concedente non considerare errori di lieve entità, purché non sistematici e in quantità modestissima.

Tutte le contestazioni sollevate dal Concedente al Concessionario dovranno essere verificate *in loco* ed in contraddittorio tra le Parti.

#### **ART. 25 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Qualora il Comune rilevi gravi ed ingiustificate inadempienze del Concessionario alle proprie obbligazioni, potrà dichiarare risolto il contratto a norma del Codice Civile (artt. 1453 ss), richiamando in via analogica e per quanto applicabili le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (art. 108) ovvero procedere all'esecuzione d'ufficio, rivalendosi poi sulla cauzione definitiva e fermo il diritto al ristoro dei superiori danni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1456 C.C., costituiscono clausola risolutiva espressa le seguenti inadempienze contrattuali che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei servizi:

- a) grave negligenza, frode nello svolgimento delle prestazioni o reati accertati ai sensi dell'art. 135 del Codice;
- b) ritardo ingiustificato nell'esecuzione delle prestazioni o altri obblighi previsti nel capitolato, tali da pregiudicare in modo sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che l'Ente Concedente intende perseguire con la concessione;
- c) sospensione non giustificata di anche solo uno dei servizi oggetto della concessione;
- d) mancata elaborazione e aggiornamento, quando necessario, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza;
- e) grave inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia di sicurezza sul lavoro, inquinamento atmosferico o idrico e prevenzione infortuni, procedure di emergenza e di tutela della sicurezza nello svolgimento del servizio;
- f) gravi inadempienze negli obblighi di natura contrattuale, previdenziale,
- g) assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori;
- h) stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione controllata o qualsiasi altra causa equivalente, sopravvenuti a carico del Concessionario; per il concordato preventivo, si applica l'art. 186 bis Legge Fallimentare, così come modificato dal l'art. 33 D.L. n. 83/2012;
- i) cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per
- j) interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti il rapporto di concessione;
- k) mancato mantenimento delle polizze assicurative di cui all'art. 15, del presente capitolato speciale;
- l) mancata reintegrazione della cauzione nei termini perentori stabiliti dall'Ente Concedente;
- m) gravi violazioni di clausole contrattuali, ritenute essenziali dal presente capitolato che compromettano la regolarità della gestione nonché il rapporto di fiducia tra il Concedente e il Concessionario;
- n) mancata osservanza dell'obbligo di far osservare a tutti i propri dipendenti e collaboratori a qualsivoglia titolo gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici recato dal D.P.R. n. 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento del Comune di Comacchio.

Nel caso in cui si sia verificata una delle circostanze predette, il Concedente potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante comunicazione in forma scritta da inviarsi al Concessionario entro 45 giorni dal verificarsi della condizione. Il mancato esercizio della facoltà nei predetti termini non costituisce in alcun modo rinuncia al diritto risarcitorio, alla formulazione di ogni domanda o eccezione, ivi compresa quella di risoluzione, da parte del Concedente.

Le suddette sanzioni convenzionali saranno applicate anche ove l'inadempienza comporti sanzioni di altra natura.

Il Concessionario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### **ART. 26 - RECESSO**

Il Concedente può recedere dal contratto prima della scadenza, con preavviso non inferiore a sei mesi, per ragioni di pubblico interesse, o con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione per raccomandata o via pec, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione, fatti salvi i diritti del Concessionario.

Il Concessionario avrà la facoltà di interrompere il rapporto, prima della naturale scadenza, con un preavviso di almeno sei mesi, per giusta causa come definito dall'art. 2119 del Codice civile.

#### **ART. 27 - PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. e ii.

Tutti i pagamenti a favore del Concessionario, ivi compresi quelli da parte dell'utenza, dovranno transitare da conti correnti dedicati già comunicati all'Ente Concedente. L'Ente Concedente verifica periodicamente l'assolvimento da parte del Concessionario, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'inadempimento degli obblighi della Legge n. 136/2010 n. 3 e ss.mm.ii., accertato dall'Ente Concedente comporta, ai sensi del medesimo articolo, la risoluzione di diritto del contratto.

#### **ART. 28 – FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in merito agli impegni assunti con il presente contratto, all'interpretazione, applicazione ed esecuzione di prescrizioni contrattuali, o quant'altro possa determinare un conflitto tra le Parti in ordine all'oggetto del presente contratto, si ricorrerà al preventivo tentativo di conciliazione, se esperibile in base alla normativa vigente.

Ove non sia stato possibile procedere ai sensi del comma precedente e comunque per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed all'applicazione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Ferrara.

Nelle more della risoluzione delle controversie, il Concessionario non può comunque rallentare o sospendere le attività gestionali che costituiscono oggetto della presente concessione, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Concedente.

## **ART. 29 – SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto saranno ad esclusivo carico del Concessionario.

## **ART. 30 – DISPOSIZIONI VARIE**

La mancata sottoscrizione del contratto a seguito della richiesta da parte del Concedente comporta la decadenza dell'aggiudicazione della concessione.

In tal caso il Concedente si riserva la facoltà di aggiudicare la concessione all'operatore economico che segue nella graduatoria della gara.

Il servizio non potrà essere sospeso o abbandonato dal Concessionario per nessun motivo, fatti salvi gravi motivi familiari e comunque previa autorizzazione del Concedente.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato, si rinvia, in quanto con esso compatibile, alla legislazione vigente in materia e agli artt. 1655 e seguenti del Codice Civile e alle altre disposizioni in materia di contratti.

**Il Progettista**  
**Dott. ssa Laura Ruffoni (\*)**

**Il Dirigente del Settore I**  
**Dott. Roberto Cantagalli (\*)**

*(\*)Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.L.gs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*